



## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO

*L'Aquila*

*D.SG. n. 081/2016*

**OGGETTO:** Fornitura di energia elettrica. Convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388, 14<sup>a</sup> edizione - id 1747, lotto 8 (*CIG PRIMARIO: 665028117E; CIG DERIVATO: 68715820DB*). Provvedimenti.

### *IL SEGRETARIO GENERALE*

*Visto* il D.P.C.S. 15 febbraio 2005, recante il Regolamento di organizzazione degli Uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa e, in particolare, il suo art. 26;

*Vista* la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la "Legge di contabilità e finanza pubblica";

*Visto* il D.P.C.S. 6 febbraio 2012, recante il Regolamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012;

*Visto* il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e, in particolare, il suo art. 32, comma 2;

*Richiamato* il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, il suo art. 192, comma 1;

*Dato atto* che questo Tribunale ha aderito alla Convenzione per "*La fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni*" stipulata tra la Consip S.p.A. e Gala S.p.A. ai sensi della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999, art 26, Legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 58, D.M. 24 febbraio 2000 - (*CIG5793112341*) - formalizzando con Gala S.p.A. il relativo contratto attuativo giusta ordine diretto d'acquisto prot. n. 870/15U in data 04 agosto 2015 (*CIG DER. 6348044B9E*).

*Evidenziato* che, a cagione dell'approssimarsi della scadenza del contratto di fornitura di energia elettrica meglio innanzi individuato (30 settembre 2016) oltrech  dell'impossibilit  di fruire (per esaurimento massimale) del lotto d'interesse (Lotto n. 8) relativo alla allora attiva Convenzione Consip per "*La fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni*" - Energia Elettrica 13, con propria determinazione n. 67/2016 - alla quale, ad ogni pertinente effetto, si opera rinvio -   stata disposta una proroga tecnica del rapporto di fornitura del servizio reso nelle forme di cui alla ricordata Convenzione Consip e pertinente ODA n. 870/15U, per la durata di mesi sei (6) e, cos , fino al termine del 31 marzo 2017 (ovvero, qualora antecedente, fino ad termine dato dalla effettiva attivazione, presso il Tribunale, del rapporto negoziale di fornitura riconducibile all'eventuale riattivando lotto di interesse (Lotto 8) della Convenzione CONSIP "Energia

Elettrica 13” e/o all’attivanda nuova Convenzione CONSIP “Energia Elettrica 14”) agli stessi patti e condizioni del rapporto medesimo, come specificamente definiti dai referenti negoziali pure innanzi considerati che integralmente si richiamano;

*Rilevato* che in data 3 novembre u.s. è stata stipulata tra Consip S.p.A. e Enel Energia s.p.a., ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 14<sup>a</sup> edizione, ID 1747 - lotto 8 (CIG 665028117E), la nuova Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni;

*Visto* il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e, in particolare, il suo art. 1, commi 1 e 7;

*Visto* il decreto legge 7 maggio 2012 n. 52 come convertito dalla legge 06 luglio 2012 n. 94 e, in particolare, il suo art. 7, comma 2;

*Vista* la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in data 25 agosto 2015 recante: “Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione - Obbligo per le Amministrazioni statali di approvvigionamento per il tramite di Consip S.p.A.”;

*Vista* la legge 28 dicembre 2015 n. 208 e, in particolare, il suo art. 1, comma 502;

*Considerato* che l’intervenuto superamento del fattore a presupposto di proroga genera la necessità di attivare un nuovo rapporto contrattuale per la fornitura di cui all’oggetto;

*Vista* la pertinente determinazione a contrattare n. 74/2016;

*Dato atto* che, sul presupposto, è stato disposto, in forza della menzionata convenzione, dal sottoscritto soggetto determinatore, un pertinente ordinativo diretto d’acquisto (n. 3319441/16U in data 23/11/2016), allegato in copia, funzionale all’attivazione, nei termini di cui, tra l’altro, allo stesso ODA, della fornitura dei servizi di cui innanzi per un periodo di mesi 12 (dodici);

*Preso atto* della nota della considerata Enel Energia s.p.a. in data 16 novembre 2016 (acquisita al prot. n. 1033/16U in pari data e allegata in copia) in forza della quale, sul presupposto di specifica richiesta d’Ufficio, si rendono dichiarazioni in tema di patto d’integrità oltreché di conto corrente dedicato e di soggetti delegati a operare su di esso;

*Dato comunque atto*, quanto, tra l’altro, al patto d’integrità della G.A., che lo stesso è stato ricompreso in documentazione allegata al ricordato ODA;

*Dato atto*, altresì, della positiva verifica concernente la regolarità dei versamenti sia dei premi e accessori INAIL che dei contributi INPS, come da pertinente DURC che, in copia, si allega;

*Considerato* che gli oneri afferenti alla spesa di cui trattasi concernono fattori funzionali a rendere possibile il funzionamento dei servizi istituzionali dell’Amministrazione;

*Ritenuto* di provvedere in merito;

#### D E T E R M I N A

Giusta i presupposti di cui direttamente e/o per rinvio in narrativa:

1) Di dare atto che con ordinativo diretto d’acquisto n. 3319441/16U in data

2

23/11/2016, è stata richiesta Enel Energia s.p.a., con sede legale in Roma (RM), al Viale Regina Margherita 125, nella qualità di cui alla premessa, la fornitura, dalla stessa accettata e, quindi, affidata, dei servizi di fornitura di cui meglio, direttamente e/o per rinvio, al detto ordinativo, per un periodo di mesi 12 (decorrenza 01 febbraio 2017 - scadenza 31 gennaio 2018) ai patti e condizioni di cui alla “*Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 (14<sup>a</sup> edizione – id 1747, lotto 8)*” oltreché alla ricordata determinazione a contrattare;

2) Di dare atto che si provvederà con successivi e diversi provvedimenti e al concretizzarsi dei pertinenti presupposti, a dare formalizzazione agli aspetti di natura amministrativo-contabile correlati al rapporto negoziale di cui al presente atto evidenziando, al riguardo, che la relativa spesa sarà imputata, secondo le modalità di cui, direttamente e/o per rinvio, al detto ordine diretto d’acquisto, dal Tribunale Amministrativo per l’Abruzzo - L’Aquila con i fondi messi a disposizione sul cap. 2288 “Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche etc.”, esercizio 2017 e successivo, dello stato di previsione della spesa del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali e con accreditamento, allo stato, sul c/c bancario dedicato IBAN IT78Z0558401700000000071746 indicato dalla prefata Società;

3) Di dare atto che i CIG afferenti al rapporto negoziale sono quelli che di seguito si riportano:

- *PRIMARIO*: 665028117E,

- *DERIVATO*: 68715820DB;

4) Di dare atto che la responsabilità procedimentale relativamente alla causale ha da essere ascritta al sottoscritto soggetto determinatore;

5) Di individuare la sig.ra Valeria Bergamotto quale dipendente responsabile del procedimento relativamente alla gestione dell’attivato rapporto contrattuale.

La presente determina sarà trasmessa, per il seguito di competenza, all’Ufficio Centrale di Bilancio e di Ragioneria.-

L’Aquila, lì 01 dicembre 2016

*IL SEGRETARIO GENERALE*